COMMISSIONE V

DIFESA

LIX.

SEDUTA DI LUNEDÌ 24 LUGLIO 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CHATRIAN

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Discussione*):

Proroga con modifiche, della efficacia della legge 6 novembre 1948, n. 1473, sulla utilizzazione dei materiali di artiglieria, automobilistici, del genio e del commissariato, navali ed aeronautici, appartenenti alle amministrazioni militari. (1454) 389

PRESIDENTE 389, 390

ROSELLI, *Relatore* 389, 390

La seduta comincia alle 9,30

COPPI ALESSANDRO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Proroga, con modifiche, della efficacia della legge 6 novembre 1948 n. 1473, sulla utilizzazione dei materiali di artiglieria, automobilistici, del genio e del commissariato, navali ed aeronautici, appartenenti alle amministrazioni militari. (1454).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Proroga, con modifiche, della efficacia della legge 6 novembre 1948, n. 1473, sulla utilizzazione dei materiali di artiglieria, automobilistici, del genio e del commissariato, navali ed aeronautici appartenenti alle amministrazioni militari.

Invito il relatore, onorevole Roselli, a svolgere la relazione.

ROSELLI, *Relatore*. Il decreto legislativo 12 ottobre 1947, n. 1487, concede alle amministrazioni militari fino al 31 dicembre 1947 ampia facoltà di alienare o vendere nella forma più conveniente il materiale giacente presso l'amministrazione della difesa, inutilizzabile agli effetti immediati da parte della difesa stessa. Con questo disegno di legge che consta di un unico articolo, la difesa si disfa di materiale di artiglieria ridotto allo stato di rottame; di materiale automobilistico fuori uso o allo stato di relitto; di materiale sanitario, parzialmente efficiente, la cui rimessa in efficienza però non appare conveniente; di materiale del genio e del commissariato, ecc. Si calcola che il valore del materiale sia di alcune centinaia di milioni.

Il decreto legislativo venne pubblicato con ritardo nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 gennaio 1948, quando cioè la sua efficacia era già scaduta. Dovemmo quindi provvedere con la legge 6 novembre 1948, n. 1473, a confermarne la validità, e a prorogarne l'efficacia per sei mesi fino al 30 giugno 1949.

Ora, col presente disegno di legge, si proroga l'efficacia del decreto per altri sei mesi. Io proporrei, per comodità della difesa, di prorogarla addirittura per un anno, in quanto ritengo che una proroga di sei mesi non sia sufficiente.

PRESIDENTE. Poiché nello stesso disegno di legge di iniziativa del Governo non si è sentita la necessità di aumentare il periodo di proroga, non mi sembrerebbe necessario farlo noi.

ROSELLI, *Relatore*. Non insisto.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame dell'articolo unico:

« Le disposizioni della legge 6 novembre 1948, n. 1473, si applicano anche per il periodo dal 1° luglio 1949 fino a sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e si intendono estese ai materiali del servizio sanitario ».

Nessuno chiedendo di parlare questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

La seduta termina alle 10.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI